

Il Prefetto della Provincia di Asti

VISTO l'articolo 4 comma 2 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, il quale prevede che "Il Prefetto – sentiti gli Organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari – individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse su cui, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico e di altre cause per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, è possibile impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148, e 176 del Codice della Strada" (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni);

VISTA l'istanza inviata con nota prot. 3848 in data 1/07/2021, successivamente integrata con note prot. 7036 in data 23/11/2021 e prot. 1265 in data 4/03/2022 dal Comune di Castagnole delle Lanze intesa ad ottenere l'inserimento della SP 54 al Km 3 + 460 (dal Comune di Castagnole delle Lanze verso Asti) e al Km 2 + 498 (su Via Valle Tanaro nel Comune di Castagnole delle Lanze, direzione da Asti verso Castagnole delle Lanze) nel citato decreto prefettizio;

CONSIDERATO che a seguito di tale richiesta questo Ufficio ha avviato istruttoria presso il Comando Polizia Stradale e la Provincia per verificare l'ammissibilità dell'istanza prodotta dal Comune di Castagnole delle Lanze, accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e verificare le esigenze di sicurezza stradale, condizioni necessarie per la collocazione di strumenti di verifica, a remoto, della velocità;

ACQUISITE le valutazioni tecniche favorevoli della Provincia e del Comando Polizia Stradale, competenti in materia;

RITENUTO che nel tratto della SP 54 al Km 2 + 498 (su Via Valle Tanaro nel Comune di Castagnole delle Lanze, direzione da Asti verso Castagnole delle Lanze),, come da relazione della Polizia Stradale, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della Legge 1 agosto 2002, n. 168, per l'installazione del dispositivo di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148, e 176 del Codice della Strada e ciò in quanto il tratto di strada esaminato non limita la possibilità da parte delle Forze di Polizia di procedere al controllo della velocità con postazioni mobili, considerata la particolare conformazione della medesima con la presenza di piazzole idonee alla sosta dei veicoli;

RITENUTO, invece, che nel tratto della SP 54 al Km 3 + 460 (dal Comune di Castagnole delle Lanze verso Asti) ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge 1 agosto 2002, n. 168, per l'installazione del dispositivo di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148, e 176 del Codice della Strada" (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) e ciò in quanto:

• il tasso di incidentalità accertato negli ultimi cinque anni, tenuto conto di quanto rilevato nel complesso dalle Forze dell'Ordine, è significativo in considerazione degli incidenti occorsi con danneggiamenti, del recente incidente mortale con il coinvolgimento di un mezzo agricolo, nonché delle caratteristiche della strada che è interessata dall'attraversamento di animali selvatici, dal transito di mezzi pesanti dalla esistenza di insediamenti industriali e commerciali e dalla abitudine degli utenti della strada che, per la conformazione della stessa, sono soliti non rispettare i limiti di velocità;

- le caratteristiche strutturali della strada presentano tratti con variazioni altimetriche, curve ed intersezioni a raso; la carreggiata, inoltre, ha una larghezza di m 6,70 con ciglio erboso di circa m 1,5 in entrambe le direzioni di marcia senza parapetti e ciò contribuisce a rendere più pericolosa l'arteria;
- la strada è fiancheggiata da edifici adibiti a civile abitazione e ad attività lavorative e, terminato il centro abitato, da terreni coltivati e gerbidi, e quindi risulta pericolosa l'immissione di mezzi pesanti e il passaggio di macchine agricole;
- la pavimentazione del manto stradale è in discreto stato d'uso, sulla media dei veicoli che giornalmente percorrono il tratto di strada in questione oltre il 70% supera il limite di velocità imposto determinando pertanto l'esigenza di riduzione dello stesso;
- il volume del traffico risulta a composizione eterogenea;
- sussistono condizioni di scarsa visibilità legate a fenomeni metereologici ciclicamente ricorrenti per il territorio interessato nel periodo autunno-inverno (nebbia);
- nel tratto di strada interessato non sono presenti spazi idonei per poter svolgere servizi di controllo del territorio con veicoli e mezzi d'istituto in condizioni di sicurezza sia per gli operatori di polizia che per gli utenti della strada.

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada" e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

VISTA la Legge 1 agosto 2002, n. 168, e in particolare l'art. 4;

DECRETA

Gli Organi di Polizia stradale di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono utilizzare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dagli articoli 142 e 148 e 176 del Codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del Codice della Strada lungo la:

SP54 in Castagnole delle Lanze nel solo punto

al Km 3 + 460 (carreggiata direzione Comune di Castagnole delle Lanze verso Asti)

L'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada a cura del Comune di Castagnole delle Lanze e dell'Ente proprietario della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile ed anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che potranno essere installati con l'osservanza delle modalità di impiego, previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007 n. 195.

Il presente decreto avrà efficacia non appena l'Ente proprietario della strada avrà autorizzato l'installazione di manufatti contenenti dispositivi di rilevazione a distanza delle norme in materia di velocità del Codice della Strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e l'Ente proprietario della strada sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, 6 maggio 2022

Il Viceppefetto Vicario in s.v.